SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ——

(N. 2184)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLAMIGNI, MAFFIOLETTI, DE SABBATA, TARAMELLI e GHERBEZ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1987

Estensione al personale delle forze di polizia in quiescenza della indennità pensionabile corrisposta al personale in servizio

Onorevoli Senatori. — Il 4 marzo 1981 il Senato, nell'approvare il disegno di legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, impegnò il Governo a studiare la possibilità di estendere l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge n. 121 del 1º aprile 1981 al personale di tutte le forze di polizia in quiescenza.

Com'è noto agli onorevoli colleghi, dal 1º gennaio 1984 l'indennità pensionabile (già indennità di istituto) è stata aumentata a tutte le forze di polizia con esclusione di tutto il personale andato in quiescenza antecedentemente a quella data.

Un altro impegno, non mantenuto, lo si è registrato ad opera del Ministro per la funzione pubblica il quale aveva manifestato l'intento (punto 13 dell'ipotesi di accordo) di « assicurare al personale cessato dal servizio per qualsiasi causa dopo il 1º gennaio 1983 un trattamento di quiescenza che ten-

ga conto dell'aumento dell'indennità pensionabile scaturito dal contratto di lavoro».

Sono passati sei anni dal momento in cui il Senato ha assunto quell'impegno e quel benemerito personale attende ancora giustizia.

Si tenga conto che le ragioni che hanno indotto il potere legislativo a concedere, all'epoca, l'indennità di che trattasi furono quelle di dare risposta ai grandi disagi ai quali sono sottoposti tutti gli appartenenti ai corpi preposti alla salvaguardia dei cittadini e dei loro beni, disagi che perdurano, purtroppo, quando i raggiunti limiti di età o altre cause li costringono al pensionamento.

Quel momento, per una rilevante parte di essi e non si comprende per quale criterio, è stato e rimane, se non vi si pone rimedio, penalizzante con grave umiliazione e depauperamento per vecchi servitori dello Stato.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. L'indennità pensionabile di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, è estesa, con decorrenza 1° gennaio 1986, nella misura dell'80 per cento al personale della polizia di Stato e delle forze di polizia posto in quiescenza prima del 1° gennaio 1984.
- 2. Dall'importo derivante dall'applicazione della norma contenuta nel comma 1 vanno detratti: l'indennità mensile d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, e l'assegno di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 2.

- 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 per l'esercizio 1987 si provve-de mediante riduzione dello stanziamento iscritto al fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.